STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

II Reparto Informazioni e Sicurezza Distaccamento di Ponte Galeria

CAPITOLATO (TECNICO) SPECIALE D'APPALTO DI BENI E SERVIZI

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura dell'*hardware* e delle *service subscription* per il potenziamento dell'infrastruttura IT dello Stato Maggiore Difesa Distaccamento di Ponte Galeria (di seguito indicato come Committente) come da tabella seguente

Tipologia	Marca	Modello/Serial Number	Descrizione	Q.tà
HW (nuova acquisizione)	FORTINET	FG-401E-BDL-950-12	FortiGate-401E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)	1
Subscription (Rinnovo)	FORTINET	FG3H1ETB19904159, FG3H1ETB19904147	FortiGate 301E Extend AV, FortiGuard NGFW Service, CF, AS, FortiGuard Industrial Security Service, FortiGuard Security Audit Update, FortiGate Configuration Conversion Service, IoT Detection, 24x7 Email, 24x7 Comprehensive Support, Advance HW, Firmware & General Updates	N/A
Subscription (Rinnovo)	FORTINET	FG101ETK18007770, FG101ETK18008160	Customized 24x7 Email, 24x7 Comprehensive Support, Advance HW, Firmware & General Updates	N/A
Subscription (Rinnovo)	FORTINET	FAZ1KFTA21000261	FortyAnalyzer-I Customized 24x7 Email, 24x7 Comprehensive Support, Advance HW, Firmware & General Updates	N/A
Subscription (Rinnovo)	FORTINET	FAC3HFT921000104	Auth Extend 24x7 Email, 24x7 Comprehensive Support, Advance HW, Firmware & General Updates	N/A

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Articolo 2

Durata dell'appalto

Il presente contratto avrà durata di 3 (tre) anni

Articolo 3

Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

- 3.1 Modalità e luogo di esecuzione
 - 3.1.1. Luogo delle prestazioni



Le prestazioni dovranno essere effettuate presso lo Stato Maggiore Difesa - Distaccamento di Ponte Galeria - Via di Monte Carnevale 381 (Roma).

3.1.2. Modalità di esecuzione delle prestazioni di fornitura dei beni

Il Fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato alla consegna del prodotto aggiudicato, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale del prodotto consegnato, vengono effettuati dal Direttore dell'esecuzione del contratto cui spetta altresì il giudizio sull'accettabilità della fornitura. L'accettazione dei Prodotti non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti connessi all'erogazione dei discendenti servizi, non rilevati all'atto dell'attivazione.

Tale apparato dovrà essere installato a regola d'arte e configurato secondo le esigenze tecniche che saranno fornite direttamente in loco al personale dell'aggiudicatario con apposite riunioni di dettaglio.

L'eventuale installazione e messa in esercizio di quanto fornito dovrà essere effettuata senza inficiare l'efficienza dei sistemi già in opera e comunque minimizzando il periodo di fermo tecnico qualora questo dovesse rendersi indispensabile.

3.1.3. Modalità di esecuzione delle prestazioni di fornitura dei servizi di assistenza e manutenzione

L'assistenza e la manutenzione richieste sono quelle riportate all'art. 1 del presente capitolato con le denominazioni aziendali fornite dall'impresa.

In ogni caso il servizio di assistenza e manutenzione, non potrà decorrere prima dell'avvenuta consegna delle forniture hardware che ne fanno parte integrante.

Le attività non potranno essere effettuate da remoto vista la peculiarità del sito e l'elevata sensibilità delle informazioni e dei dati trattati. Tutte le richieste dovranno essere trattate quali provenienti da un *Dark Site*.

Laddove nel corso del contratto dovessero verificarsi dismissioni di apparecchiature, si procederà a scorporare il valore residuo della manutenzione non effettuata desunto dal "valore scorporato" (ridotto percentualmente dello sconto offerto in gara) riportato nella tabella al para 1. Proporzionalmente al numero dei mesi di servizio non usufruiti. In caso di mancata corresponsione delle somme entro 30 giorni si procederà ad incamerare quota parte della garanzia definitiva che dovrà essere in ogni caso reintegrata dall'appaltatore entro i successivi 30 giorni.

3.1.4. Orario di lavoro

Il personale della ditta dovrà eseguire le prestazioni richieste durante l'orario di servizio in vigore presso il Distaccamento di Ponte Galeria.

In caso di interventi particolarmente urgenti e critici, l'orario lavorativo potrà protrarsi, su richiesta dell'Ente, anche oltre l'orario lavorativo in vigore, compatibilmente con quanto previsto dal CCNL della categoria.

3.2.2. Modalità di richiesta degli interventi

Gli interventi verranno effettuati esclusivamente su chiamata effettuata dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC) incaricato dall'AD ovvero sulla base di una pianificazione preventivamente concordata.

L'attivazione della procedura di intervento avverrà tramite le modalità rese disponibili dalla casa madre (attivazione telefonica, via email o tramite il portale del supporto).



3.2.3. Attività presso la sede della ditta

Nei casi in cui l'assistenza richiesta comporti anche il coinvolgimento di personale tecnico operante presso la sede della ditta, tale attività dovrà essere preventivamente dichiarata e comunicata dalla ditta stessa allo SMD – Distaccamento di Ponte Galeria.

Trattandosi di *Dark Site* tali attività dovranno essere quanto più possibile evitate e lo scambio di informazioni ridotto all'essenziale. I dati prodotti *on site* saranno oggetto di controllo prima dell'esportazione per la loro verifica.

3.2.4. Assicurazione di qualità

La ditta dovrà rilasciare, in fase di presentazione dell'offerta, la certificazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme della serie UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI ISO-IEC 27001:2017 applicabili alle prestazioni descritte nel presente capitolato.

Dovrà inoltre dimostrare di appartenere all'elenco di *Partner* della casa produttrice, essere riconosciuta quale *Reseller* ufficiale con *level of Engagement Advanced*.

3.3. Precisazioni sui mezzi di lavoro

Al fine della corretta esecuzione dei servizi oggetto del contratto, lo SMD – Distaccamento di Ponte Galeria provvederà a:

- consentire al personale tecnico della ditta l'accesso ai sistemi per le operazioni ritenute necessarie;
- porre a disposizione del personale della ditta le postazioni di lavoro necessarie per lo svolgimento di tali programmi;
- la ditta potrà impiegare propri materiali/strumenti solo previa autorizzazione del Comando per la corretta esecuzione delle operazioni; qualora gli stessi siano lasciati in permanenza o installati sul posto, rimarranno comunque di esclusiva proprietà della ditta, sollevando quindi l'AD da ogni responsabilità di custodia.

La ditta deve mettere a disposizione del suo personale i mezzi di trasporto per gli spostamenti necessari. Il Comando curerà tutte le azioni necessarie al rilascio ed al rinnovo dei permessi di accesso ai siti d'intervento del personale della ditta.

3.4. Tutela delle informazioni

È fatto assoluto divieto per la ditta diffondere a terzi, senza preventiva autorizzazione dell'AD, l'esito di attività attinenti il presente contratto.

Articolo 4

Consegne

Le consegne dovranno essere effettuate entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento dell'ordine di fornitura, nella qualità, quantità e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente. Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.



Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Articolo 5

Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'impresa è di seguito riepilogato:

Esigibilità	2022	2023	2024	Totale
Importo presunto	€ 50.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 130.000

Articolo 6

Revisione prezzi

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è il Magg. Michele PALMIERO.

Articolo 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 9

Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

L'impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;



e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Impresa e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Articolo 10

Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente

Il Committente metterà a disposizione una postazione di lavoro per ogni tecnico chiamato a svolgere attività di assistenza on site adeguatamente configurata per accedere agli apparati da manutenere con le adeguate configurazioni di sicurezza e autorizzazione attive.

Articolo 11

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;



- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- h. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 12

Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Articolo 13

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.



Articolo 14

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (1). L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Di seguito vengono elencate le penali applicabili nel caso di specie:

- a. Ritardo nella consegna dei beni penale pari all'1 per mille giornaliero del valore del bene;
- b. Ritardo per ogni adempimento per il quale sia indicata una tempistica:
 - 0,3 per mille per i primi 10 giorni di ritardo;
 - 0,5 per mille per i giorni di ritardo dall'undicesimo al ventesimo;
 - 0,8 per mille per i giorni di ritardo dal ventunesimo al trentesimo;
 - 1 per mille per i giorni successivi al trentesimo.
- c. Ritardo del servizio di assistenza penale pari allo 0,5 per mille giornaliero del valore di aggiudicazione.

Articolo 15

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;



- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 16

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 17

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 18

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.



Articolo 19

Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 20

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
- Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 21

Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere garantiti per almeno 3 anni dalla data di consegna-montaggio e in tale garanzia dovrà rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi nonché il supporto e l'assistenza previsto dalle *subscription* associate al dispositivo.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che non dovranno essere superiori a 3 (tre) giorni dalla richiesta.

Articolo 22

Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima.



L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

La fattura dovrà riportare distintamente il valore del bene acquistato e quello dei servizi. La fatturazione avverrà su base annuale e varrà quale rinnovo del servizio di assistenza per l'anno successivo.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Articolo 23

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 24

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria



del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 25

Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti e le informazioni forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 26

Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 27

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FRANCESCO FLORA
In Data/On Date:
martedi 19 luglio 2022 12.47.26